

CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE

1. Premessa.

Il presente documento, in attuazione della legge 1/2000, fornisce criteri e indirizzi ai comuni per la ricognizione del reticolo idraulico minore e per l'effettuazione dell'attività di "polizia idraulica", intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

2. Normativa di riferimento in materia di demanio idrico

La norma di riferimento in materia di individuazione ed assoggettamento al regime demaniale dei beni del demanio idrico è il Codice Civile: l'art. 822 dispone che *"Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [...] i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [...]"*.

La "legge in materia" è stata, fino al 1999, il T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" che all'articolo 1 disponeva *"Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata e per l'ampiezza del rispettivo bacino idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico e generale interesse."* La disposizione poneva come requisito ai fini della demanialità che le acque avessero già o acquistassero l'attitudine ad "usi di pubblico e generale interesse". Tale definizione, già molto ampia di attribuzione alla proprietà pubblica (demaniale) delle acque, lasciava comunque aperta la possibilità dell'esistenza del dominio privato sulle acque qualora non fosse possibile accertare da parte della P.A. la sussistenza del requisito anzidetto.

In applicazione di tale normativa lo Stato ha iscritto in appositi elenchi le acque ritenute pubbliche sulla base dei requisiti di cui sopra. E' interpretazione consolidata della giurisprudenza che gli elenchi delle acque pubbliche non facevano che constatare uno stato giuridico già esistente: l'acqua era da considerarsi pubblica non in ragione dell'iscrizione negli elenchi, ma proprio per le sue insite caratteristiche e qualità che erano meramente "accertate" dalla P.A.. L'iscrizione negli elenchi aveva quindi natura "dichiarativa" di uno status giuridico posseduto *ab origine* dall'acqua. Tale procedimento lasciava aperta la possibilità di ricorrere avverso l'iscrizione, al fine di accertare e dichiarare caso per caso il carattere privato dell'acqua.

L'art. 1 del T.U. 1775/1933 è stato abrogato dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che sanciva *"Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne."*

Quest'ultima disposizione è stata successivamente superata dall'articolo 144 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che al comma 1 dispone: *"Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato."* Quest'ultima disposizione è quindi l'attuale "legge in materia" a cui rimanda l'articolo 822 del Codice Civile.

In sintesi è pertanto possibile affermare che **appartengono al demanio dello Stato i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo.** In tale complesso di beni costituenti la demanialità idrica sono, ovviamente, comprese anche tutte le acque già dichiarate pubbliche (demaniale) ai sensi della previgente disciplina ed iscritte negli appositi elenchi emanati fino al 1994.

Appare chiaro in modo inequivocabile che nell'ordinamento legislativo italiano degli ultimi 15 anni vi è stata una progressiva estensione della demanialità idrica a scapito del dominio privato sulle acque fino a giungere alla definizione netta contenuta della norma del 2006 ed alla sostanziale sparizione di fatto delle acque private.

Chiarito che **le acque (tutte, non più solo quelle iscritte negli elenchi) appartengono al demanio dello Stato** occorre definire l'estensione del complesso delle pertinenze dell'acqua demaniale, anch'esse demaniali. E' infatti pacifico che i corsi d'acqua ed i laghi si compongono oltre che della massa liquida, anche dell'alveo e delle rive (o delle spiagge per le acque lacuali) ed il tutto forma il complesso della demanialità idrica.

Relativamente ai corsi d'acqua, l'alveo è formato dallo spazio di terreno scavato naturalmente dal deflusso delle acque o dall'opera dell'uomo e dalle stesse occupate durante il periodo di piena normale (ordinaria) e non eccezionale. Lo spazio di terreno che, nei corsi non arginati viene occupato dalla piena eccezionale, si chiama riva interna, o sponda, e la zona che ad essa è contigua, riva esterna. Gli argini sono invece quelle opere artificiali che vengono costruite contro le possibili piene. **Sono senz'altro attribuibili al complesso demaniale idrico le rive interne**, mentre gli argini, considerati elementi non essenziali del corso d'acqua, e più ancora le rive esterne, possono rimanere di proprietà privata dei comproprietari finitimi, seppure oberate di servitù pubblica. **Se gli argini sono costruiti o espropriati dalla P.A. devono ritenersi anch'essi demaniali** (pubblici) ancorché non facenti strettamente parte "*ab origine*" del complesso del demanio idrico ma acquisti al demanio per specifico procedimento amministrativo.

Sulla demanialità dei **fiumi e torrenti, intesi come acque fluenti ed alveo pertinenziale annesso**, non vi è alcun dubbio dato che il Codice Civile addirittura li menziona esplicitamente.

Per "le altre acque definite pubbliche" a cui fa riferimento il Codice Civile si devono intendere **tutti gli altri corsi d'acqua formati da acque** (pubbliche) **naturalmente fluenti aventi una qualsivoglia denominazione locale (rivi, fossati, scolatori etc.)** con portata perenne o con portata intermittente sia che costituiscono affluenti naturali di qualsivoglia ordine e grado di corsi d'acqua o bacini imbriferi più importanti sia che essi stessi si esauriscono o spagliano. Non è rilevante il fatto che essi siano o meno stati interessati nel corso del tempo dall'intervento di privati o della pubblica amministrazione.

Infatti, l'art. 93 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" indica quale oggetto delle funzioni tecnico amministrative di polizia idraulica gli alvei "*dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale*" ed inoltre specifica che "*formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti.*"

L'estensione dell'individuazione dei corsi d'acqua demaniali non può che comprendere le **sorgenti**, sia che si tratti di fiumi, torrenti o di altri corsi d'acqua diversamente denominati, in quanto ne costituiscono di fatto il loro *caput fluminis*.

Dalle suindicate definizioni, tese ad individuare il reticolo idrico demaniale, occorre invece distinguere i canali artificiali, interamente costruiti per opera dell'uomo, e tra essi distinguere quelli costruiti da privati o dalla pubblica amministrazione, quelli a scopo di bonifica o di irrigazione o entrambe.

Circa i **canali costruiti da privati** si deve fare riferimento al T.U. 1775/1933. Se i canali sono costruiti dai concessionari, in quanto opere necessarie all'esercizio delle utenze ottenute, sono da considerarsi in loro proprietà fino al termine del rapporto di concessione. L'acqua pubblica, in essi

immessa e che vi scorre, non perde la sua natura giuridica di bene demaniale: essa, infatti, è derivata (sottratta) per il tempo e secondo il modo disciplinato dalla concessione dal luogo ove naturalmente si trova per essere destinata ad un uso speciale in favore del concessionario, essendo stato ritenuto tale uso compatibile con il pubblico interesse. Al termine della concessione, se viene meno il diritto del privato a derivare ed utilizzare l'acqua demaniale, le opere realizzate ed esercite dal privato in forza della concessione sottostanno al destino per essi previsto dalla legge medesima:

- per le grandi derivazioni (art. 25, 28 29, 31 del T.U. 1775/1933), le opere passano in proprietà della P.A. (sia le opere in alveo demaniale che le opere di adduzione distribuzione ed utilizzazione);
- per le piccole derivazioni, la P.A. ha il diritto di ritenere gratuitamente le opere realizzate sull'alveo, sulle sponde o sulle arginature (opere di derivazione, estrazione e raccolta) o di obbligare l'ex concessionario a demolirle e ripristinare lo stato dei luoghi. Nulla viene detto delle opere fuori alveo (opere di adduzione, distribuzione ed utilizzazione) il cui destino pertanto non è disciplinato dal T.U. 1775/1933 e che restano quindi assoggettate alle disposizioni del Codice Civile.

Tra il novero dei canali privati sono generalmente iscritti i canali d'irrigazione che si configurano quali opere oggetto di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933.

Sono fatti salvi i casi di **canali artificiali appartenenti al patrimonio dello Stato**: essi sono pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa. Tra questi vanno annoverati i **canali demaniali d'irrigazione** ora trasferiti al demanio delle Regioni per effetto della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Canale Cavour e i canali appartenenti alla cessata Amministrazione Generale Canali Demaniali d'Irrigazione, il Naviglio di Bereguardo, il Naviglio di Pavia, il Naviglio Martesana, il Canale Muzza e il Cavo Sillero). Sono altresì demaniali i **canali navigabili** classificati come tali dalla vigente normativa speciale in materia di navigazione. In tali canali vi scorrono acque pubbliche appositamente immesse a garanzia della navigazione e destinate anche ad eventuali altri usi associati e compatibili. Tra essi si annoverano, il Naviglio Grande e il Naviglio di Paderno.

Sono considerati pubblici e demaniali in forza di una specifica disposizione normativa, ancorché chiaramente artificiali, i **canali di bonifica realizzati dallo Stato o dalla P.A. direttamente ovvero mediante i Consorzi di Bonifica** secondo le disposizioni del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale". In tali canali vi scorrono le acque pubbliche che essi stessi provvedono a drenare e ad allontanare dai terreni più depressi recapitandoli in altri corsi d'acqua pubblici. La polizia delle acque limitatamente ai predetti canali si esercita sulla base delle speciale normativa di cui al R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi".

In conclusione, al fine di addivenire ad una corretta individuazione del reticolo idrico demaniale regionale su cui esercitare le funzioni tecnico amministrative concernenti la polizia idraulica, si forniscono le seguenti indicazioni:

- **sono demaniali i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche** estesi verso monte fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi d'acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine), **nonché tutti i corsi d'acqua naturali** ancorché interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici;
- **sono demaniali i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso ancorché non direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica** di cui al r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, **nonché i canali destinati all'irrigazione ed alla navigazione demaniali in forza di una specifica disposizione normativa.**

Restano esclusi dal demanio idrico i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933. Tali canali sono disciplinati dal T.U. 1775/1933 ovvero dalle speciali normative regolanti la derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche.

Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

3. Normativa regolante le funzioni di Polizia Idraulica

Le norme fondamentali che regolano le attività di polizia idraulica sono:

- per i corsi d'acqua e i canali di proprietà demaniale, le disposizioni del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", che indica all'interno di ben definite fasce di rispetto le attività vietate in assoluto e quelle consentite previa concessione o "nulla osta" idraulico;
- per i canali e le altre opere di bonifica, le disposizioni del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi". Il Titolo VI del R.D. 368/1904 è sostituito dal Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 3 "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31- Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".

La l.r. n. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, prevede che Regione Lombardia eserciti le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico principale (art. 3, comma 108), mentre delega ai comuni le funzioni di polizia idraulica, nonché la riscossione e introito dei canoni per occupazione e uso delle aree sul reticolo idrico minore (art. 3, comma 114).

Rientrano nel reticolo idrico minore tutti i corsi d'acqua demaniali che non appartengono al reticolo idrico principale (Allegato A), al reticolo di bonifica (Allegato D) e che non si qualificano come canali privati. I comuni sono pertanto chiamati ad un'attività di ricognizione, volta ad elencare ciò che compone nel proprio territorio il reticolo idrico minore.

I comuni debbono esercitare le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico minore in conformità a quanto previsto dagli allegati C – "Canoni regionali di polizia idraulica" ed E – "Linee Guida di Polizia Idraulica", parti integranti della presente delibera.

4. Criteri per la redazione del Documento di Polizia Idraulica.

Per procedere alla redazione del Documento di Polizia Idraulica il tecnico incaricato dovrà innanzitutto effettuare la ricognizione di tutto il reticolo idrico superficiale presente nel territorio comunale.

In generale appartengono al reticolo idrico superficiale i canali e i corsi d'acqua che siano così rappresentati nelle carte catastali e/o nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR), ancorché non più attivi. Una volta proceduto alla ricognizione del reticolo idrico superficiale è necessario classificare i canali e corsi d'acqua secondo quanto riportato nel paragrafo 2 – "Normativa di riferimento in materia di demanio idrico".

In linea di principio si considerano **demaniali**:

- i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Sono invece **esclusi dal demanio idrico** i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a singoli atti di concessione ai sensi del T.U. 1775/1933. Tali canali sono disciplinati dal T.U. 1775/1933 ovvero dalle speciali normative regolanti la derivazione e l'utilizzazione delle acque pubbliche.

Restano, altresì, esclusi i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche

Una volta proceduto alla classificazione dei corsi d'acqua presenti nel territorio comunale, il Reticolo Idrico Minore risulterà costituito da tutti quelli che non appartengono al Reticolo Idrico Principale (individuato nell'Allegato A alla presente deliberazione), al Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica (individuato nell'Allegato D alla presente deliberazione) e che non siano canali privati.

L'esclusione di corsi d'acqua dal reticolo di competenza comunale dovrà essere adeguatamente motivata nel Documento di Polizia Idraulica e potrà comunque avvenire solo nel caso in cui gli stessi non presentino le caratteristiche di corso d'acqua pubblico ai sensi della normativa soprarichiamata.

5. Individuazione di fasce di rispetto dei corsi d'acqua e definizione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

Nel Documento di Polizia Idraulica, oltre alla ricognizione del reticolo idraulico minore, il comune dovrà anche regolamentare l'attività di polizia idraulica sullo stesso.

L'amministrazione comunale dovrà quindi individuare le fasce di rispetto dei corsi d'acqua (siano essi appartenenti al reticolo idrico principale o al minore), nonché le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

5.1 Fasce di rispetto.

Le fasce di rispetto dovranno essere individuate da un tecnico con adeguata professionalità, tenendo conto:

- delle aree storicamente soggette ad esondazioni;
- delle aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- della necessità di garantire un fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Si evidenzia che, sulla base della giurisprudenza corrente, le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

Nell'elaborato tecnico dovranno essere riportate anche le fasce di rispetto fluviale conseguenti ad altre disposizioni normative, con particolare riguardo alle fasce fluviali contenute nel Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), nonché le fasce di rispetto del reticolo di bonifica determinate dai Consorzi di Bonifica ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/2010.

All'interno del Documento di polizia idraulica l'amministrazione comunale potrà definire le fasce di rispetto anche in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 (divieto assoluto di piantagioni e movimento di terreno ad una distanza inferiore a 4 mt e divieto assoluto di edificazione e scavi a distanza inferiore di 10 mt).

L'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 potrà avvenire solo previa realizzazione di appositi studi idrogeologici ai sensi della l.r. n. 12/2005 (art. 57) e della DGR 30 novembre 2011 n. 2616 Aggiornamento dei "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12", approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374.

Le distanze di rispetto previste dal R. D. n. 523/1904 possono essere derogate solo se previsto da discipline locali, da intendersi anche quali previsioni urbanistiche vigenti a livello comunale.

Per questo motivo il Documento di polizia idraulica, comprensivo della parte cartografica e di quella normativa, per essere efficace dovrà essere recepito all'interno dello strumento urbanistico comunale.

Si evidenzia che sino al recepimento del Documento di polizia idraulica negli strumenti urbanistici comunali vigenti, sul reticolo principale e minore valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904, mentre per i canali di bonifica di cui all'Allegato D della presente deliberazione valgono i vincoli del Regolamento Regionale n. 3/2010.

5.2 Attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

All'interno delle fasce di rispetto di cui al precedente paragrafo 5.1, l'amministrazione comunale dovrà puntualmente definire le attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico.

Potranno anche essere individuate più fasce di rispetto, alle quali associare normative con differenti gradi di tutela.

Un utile riferimento è costituito dalla disciplina vigente in materia di polizia idraulica (v. paragrafo 3) e dall'Allegato E alla presente delibera (Linee Guida di Polizia Idraulica).

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua.

Si dovrà in particolare tenere conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- dovranno essere in ogni caso rispettati i limiti ed i vincoli edificatori stabiliti dall'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI per i territori ricadenti nelle Fasce A e B;
- vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia;

Per le opere ammesse previa concessione o nulla-osta idraulico l'amministrazione comunale dovrà garantire il rispetto delle modalità di esecuzione specificate nel Titolo III, par. 1 dell'Allegato E alla presente delibera.

6. Elaborati.

Il Documento di Polizia Idraulica dovrà essere costituito da:

- un **elaborato tecnico**: composto dalla cartografia e da una relazione tecnica nel quale il professionista incaricato illustra come ha proceduto alla individuazione, classificazione e salvaguardia dei corsi d'acqua. Nella cartografia si dovranno riportare, alla scala dello strumento urbanistico comunale tutti i reticoli e le relative fasce di rispetto:
 - A) il Reticolo Principale, individuato con la presente deliberazione (Allegato A), sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica;
 - B) il Reticolo Minore di competenza comunale, individuato in base a quanto sopra descritto;
 - C) il Reticolo di Bonifica, individuato con la presente deliberazione (Allegato D);
 - D) i corpi idrici privati;
- un **elaborato normativo**, con l'indicazione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto.

Il Documento di polizia idraulica dovrà essere sottoposto a Regione Lombardia prima della sua approvazione, affinché quest'ultima possa esprimere parere tecnico vincolante.

Entro 30 giorni dalla conclusione dell'iter di approvazione del Documento di polizia idraulica l'amministrazione comunale dovrà provvedere alla consegna a Regione Lombardia di due copie in formato cartaceo e di una copia in formato digitale dell'elaborato tecnico e normativo, avente le caratteristiche tecniche specificate nel successivo paragrafo 7.

Il materiale dovrà, inoltre, essere accompagnato dalle seguenti informazioni:

- Comune;
- Data di approvazione;
- Elenco e descrizione dei files contenuti;
- Referente dell'Ufficio Tecnico;
- Studio tecnico che ha ricevuto l'incarico di redigere il documento.

Con la medesima procedura dovranno infine essere approvate le eventuali successive modifiche all'elaborato in questione.

7. Specifiche tecniche dei files cartografici.

La cartografia dovrà essere georeferenziata (WGS 84) e consegnata in formato shapefile ESRI come segue:

- lineare per il reticolo;
- poligonale per gli specchi d'acqua;
- poligonale per le fasce di rispetto.

Per ogni shapefile descrittivo dell'idrografia presente nel territorio comunale (corsi e specchi d'acqua), la tabella degli attributi dovrà riportare le seguenti informazioni:

ATTRIBUTO (field)	FORMATO	CONTENUTO	ELENCO PREDEFINITO
ISTAT	Numerico (6,0)	Codice ISTAT del Comune	
Tipologia	Numerico (2,0)	Scelta da elenco predefinito	01 - Bacino artificiale 02 - Canale 03 - Cavetto 04 - Cavo 05 - Colatore 06 - Collettore 07 - Colo 08 - Diversivo 09 - Dugale 10 - Fiume 11 - Fontanile 12 - Fossato 13 - Fossa 14 - Fosso 15 - Lago 16 - Naviglio 17 - Riale 18 - Rio 19 - Roggia 20 - Scaricatore 21 - Scolmatore 22 - Scolo 23 - Seriola 24 - Torrente 25 - Valle 26 - Valletta 27 - Vaso 99 - Altro
Toponimo	Testo (50)	Denominazione del corso o dello specchio d'acqua	
Deflusso	Numerico (2,0)	Scelta da elenco predefinito	01 - Pelo libero 02 - Tombinato
Alveo	Numerico (2,0)	Scelta da elenco predefinito	01 - Naturale 02 - Rivestito
Categoria	Numerico (2,0)	Scelta da elenco predefinito in base alla Sez A - All3 - Parte III - D.Lgs 152/06	01 - Continuo 02 - Temporaneo 03 - Intermittente 04 - Effimero
Competenza	Numerico (2,0)	Scelta da elenco predefinito	01 - A.I.Po 02 - Regione 03 - Comune 04 - Consorzio

			05 - Privato
Recapito	Testo (50)	Eventuale corso o specchio d'acqua ricettore o indicazione di altro recapito (spaglio, fognatura,...).	
Elenco AA.PP.	Numerico (3,0)	N. di iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche	
SIBAPO	Numerico (30,0)	Codice Sibapo associato al corso d'acqua	
Piano di Gestione	Testo (25)	Codice del corpo idrico come individuato dal Piano di Gestione	

8. Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di Polizia Idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto concesso/autorizzato, la diffida a provvedere alla rimozione e riduzione in pristino dovrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale.

9. Procedure di sdemanializzazione e modifica limiti area demaniale.

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

10. Regime transitorio.

In considerazione dell'avvenuto aggiornamento degli elenchi con i quali si individua il Reticolo Idrico Principale (Allegato A) ed il Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica (Allegato D), i comuni che avessero già approvato in via definitiva il proprio Documento di Polizia Idraulica alla data di pubblicazione della presente delibera, sono tenuti ad accertarne la coerenza.

In particolare, i comuni il cui territorio è interessato dai canali indicati con asterisco nell'Allegato D dovranno verificarne la congruità con il proprio reticolo idrico minore e con quello privato. A tale proposito occorrerà pubblicare all'Albo Pretorio l'elenco di tali canali per 60 giorni consecutivi, a partire dalla data di comunicazione della presente delibera. Nei successivi 30 giorni dovranno invece essere trasmesse alla Direzione Generale Territorio ed Urbanistica eventuali osservazioni, proprie o di altri soggetti.